



Prefettura di Teramo
Ufficio Territoriale del Governo

Area 1 - Ordine e Sicurezza, Protezione e Difesa Civile, Soccorso Pubblico

Prot. n. 822/Area 1

Teramo, 10 gennaio 2014

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DI

ARSITA
CASTELLI
COLLEDARA
FANO ADRIANO
MONTORIO AL VOMANO
PENNA S.A.
PIETRACAMELA
TOSSICIA

e, p.c.

**ALL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI
COMUNI DEL CRATERE**

c.a. dott. Paolo Esposito
Piazza Gemoni, 1 - Villaggio S. Lorenzo
67020 FOSSA (AQ)
info@usrc.it

**ALL'UFFICIO TERRITORIALE RICOSTRUZIONE
- AREA OMOGENEA 3**

via del Municipio
MONTORIO AL VOMANO (TE)
info@utr3.usrc.it

**AL SIG. PRESIDENTE ORDINE DEGLI INGENERI
DELLA PROVINCIA DI TERAMO**

segreteria@ingte.it

OGGETTO: Sisma Abruzzo 2009; Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo - Attuazione dell'Ordinanza della Corte di Giustizia Europea del 20.06.2013 in materia di affidamento diretto alle Università e/o Enti Pubblici dei Piani di Ricostruzione (PDR).

Con prefettizia Prot. n. 20803/Area 1 del 10 luglio 2013, lo scrivente ha posto all'attenzione delle SS.LL., per le valutazioni e le determinazioni di competenza, la problematica di cui all'oggetto, segnalata dal Presidente provinciale dell'Ordine degli



Prefettura di Teramo
Ufficio Territoriale del Governo

Area 1 - Ordine e Sicurezza, Protezione e Difesa Civile, Soccorso Pubblico

Ingegneri con nota che, corredata da copia dell'ordinanza sopra indicata, è stata fornita ad ogni buon fine a codesti Comuni.

Il medesimo Presidente, con ulteriore missiva (prot. n. 35 dell'8 gennaio scorso), ha evidenziato che taluni Enti locali, nonostante la richiamata pronuncia della Corte di Giustizia Europea (Ordinanza del 20 giugno 2013), avrebbero comunque provveduto a liquidare prime risorse finanziarie alle Università impegnate nella redazione dei rispettivi Piani di Ricostruzione, eludendo una problematica sulla quale, in via più generale, si è pronunciato anche il Consiglio di Stato.

Con sentenza n. 3849 del 15 luglio 2013, infatti, i giudici del C.d.S. hanno affermato, in estrema sintesi, che non sono possibili accordi tra amministrazioni (ex articolo 15 legge 241/1990) in presenza di un corrispettivo e quando trattasi di attività che possono essere svolte da soggetti privati operanti sul mercato. In tali casi occorre fare ricorso alla gara pubblica e non è consentito l'affidamento diretto, a meno che non sussista un interesse realmente in comune tra le Amministrazioni, per effetto del quale sono esclusi compensi.

Ciò posto, nel ribadire l'esigenza che venga riservata la massima attenzione all'argomento ai fini del rispetto delle norme e direttive che disciplinano la materia, si resta in attesa delle circostanziate notizie che le SS.LL. vorranno fornire al riguardo, laddove si sia optato per un affidamento del Piano di Ricostruzione a Dipartimenti universitari.

Per le valutazioni e le iniziative di competenza – che si prega di far conoscere - si segnala la problematica agli Uffici per la Ricostruzione in indirizzo nell'ambito delle attribuzioni di coordinamento, di monitoraggio sull'impiego delle risorse pubbliche da impegnarsi nelle ricostruzioni e di verifica delle procedure ad essa connesse.

IL PREFETTO

Valter Crudo